

PDF Eraser Free



IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 d.lvo 25/2008 e 702 bis c.p.c.

Nella causa n. 4119/2016 RG

promossa da

(con l'Avv. D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO)

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA ,
in persona del legale rappresentate pro tempore**

(NON COSTITUITA)

a scioglimento della riserva in atti;

letto il ricorso depositato in data 20/04/2016 con il quale il ricorrente chiede <<-**In via preliminare:** ove si ritenga che nella fattispecie ricorra un'ipotesi in cui non opera ex art. 19 D. L.vo n. 150 del 1.9.2011 la sospensione automatica, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato e degli atti connessi, presupposti e consequenziali, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 19/4 e art. 5 del citato Decreto Legislativo, e cioè pericolo per la vita del ricorrente, come esposto nella parte narrativa, nel caso di forzato rientro nel paese di origine. -**In via principale:** annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto. - **Sempre in via principale:** accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello *status* di "*protezione sussidiaria*" ai sensi del D. Lgs. 251 del 2007. -**In via subordinata:** accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, D.Lgs.286 n. 1998, invitando la Questura del luogo di dimora a rilasciare un permesso a tale titolo. Con espressa ed ampia riserva istruttoria di presentazione di motivi aggiunti, a termini di Legge>>>;
letti i documenti prodotti da parte ricorrente;
esaminato il ricorrente e sentito il suo difensore;



ORDINANZA

1. Il ricorrente nato in Ghana il _____ ha dichiarato alla Commissione di essere padre di un bambina ma non sposato con la madre di questa con la quale comunque viveva; di essere nato e di avere vissuto in un villaggio molto piccolo chiamato Dobidi Nkwanta vicino a Atebubu – Regione Bronh Ahafo; di appartenere al gruppo etnico di Bussanga, di essere di religione mussulmana; di aver svolto lavoro di contadino.
2. Quanto ai motivi del suo allontanamento dal Ghana ha riferito che la madre era del Burkina e si era trasferita in Ghana dopo aver conosciuto e sposato il padre del ricorrente; il padre aveva già un'altra moglie (all'insaputa della madre del ricorrente) la quale si era allontanata dal villaggio perché non andava d'accordo con il marito, e ad un certo punto il padre era andato a riprenderla; le due mogli però non andavano d'accordo tra loro per cui la madre del ricorrente con la figlia più piccola era ritornata in Burkina quando il ricorrente era ancora molto piccolo 10 anni (1999); nel 2010 il padre era morto l'eredità avrebbe dovuta essere divisa tra tutti i figli, ma poiché lui era nato prima del matrimonio era considerato illegittimo e fu escluso dall'eredità; poiché litigava sempre con la prima moglie del padre, nel 2011 si trasferì a Duakwa nella Regione del Central ove trovava lavoro come guardiano della terra e coltivava anche il cacao; poi si scoprì che in questo terreno si poteva anche estrarre l'oro; il terreno, dopo sei mesi da quando aveva iniziato a coltivarlo, fu venduto a dei cittadini cinesi e il precedente proprietario convinse detti nuovi proprietari ad assumerlo; il ricorrente assumeva un ruolo di capo e coordinatore di altro personale, il terreno non veniva coltivato ma si estraeva oro; nel mese di maggio del 2013 il presidente mahama iniziava a mandare via dal Ghana tutti i cinesi; il 10/5/2013 il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a pagare per conto del suo datore di lavoro cinese fornitori e dipendenti, ma quando il ricorrente si recava a casa del suo datore di lavoro per prendere il denaro, non trovava nessuno mentre l'abitazione era sottosopra; i dipendenti e i fornitori non credettero al ricorrente e pensarono che lui si fosse intascato il denaro pertanto lo aggredivano (portava ancora i segni sulla schiena); ritornava pertanto nel suo paese ma veniva rintracciato, pertanto il 4/5/2014 decideva di lasciare il Ghana; si recò in Niger, poi ad Agades e arrivò in Libia il 30/5/2014; in Libia il ricorrente lavorò come aiuto muratore, fu aggredito da un soldato e fuggì; fu aiutato da un uomo che lo ospitò e poi lo aiutò ad arrivare in Italia (per il viaggio sostiene di non aver pagato nulla); sostiene che se tornasse nel proprio paese sarebbe ucciso dalle persone che pensano che abbia intascato il denaro; da Duakwa al villaggio



PDF Eraser Free

c'erano 6 ore di macchina, tuttavia era andato spesso a trovare la moglie e alcune volte vi era andato con tre dipendenti, i quali pertanto sapevano come trovarlo (e questo era il motivo per cui era stato rintracciato); non si era rivolto alla polizia in quanto nel suo villaggio non c'era la stazione di polizia, non voleva aggravare la situazione ed inoltre avrebbe dovuto riferire che aveva lavorato per un cinese, la cui attività di estrazione dell'oro era considerata illegale.

3. La Commissione non ha ritenuto il ricorrente attendibile quindi non ha ritenuto ricorrere alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 d.lvo 251/2007; con il presente ricorso invece il ricorrente chiede di ritenere attendibile quanto riferito e allega doc. 6 informazioni del ministero degli esteri – viaggiasesicuri.it – che riporta episodi di violenza, anche omicidi, inerenti all'estrazione illegale di oro; se ritornasse nel proprio paese di origine correrebbe il pericolo fondato di subire ulteriori minacce ed aggressioni dalle persone che si sentono truffate.
4. Il ricorrente presentatosi per essere esaminato da questo Giudice ha confermato la dichiarazione resa innanzi alla commissione di Verona ed ha chiarito << ADR: volevo proprio trasferirmi a vivere a Dunkwa - on offin. ADR: avrei voluto portare a Dunkwa anche la mia famiglia cioè mia figlia e la mia compagna. ADR: non ho potuto farlo per il problema che è sorto e che ho già raccontato alla Commissione. ADR: quando io sono scappato dal mio villaggio e dal Ghana volevo andare via dall'Africa. ADR: confermo che dal Ghana sono andato in Niger, ma ora non ricordo quanto sono stato. Confermo che poi sono andato ad Agades ma non ricordo quanto sono rimasto. Confermo che poi mi sono spostato in Libia ove sono stato sei mesi. Confermo di essere stato aggredito da dei soldati. ADR: è stato il mio datore di lavoro che mi ha portato fino alla barca che poi mi ha portato in Italia ed è stato lui che ha pagato il viaggio per me. ADR: ho paura e non voglio tornare in Ghana perché ho paura che quelle persone di cui ho parlato alla Commissione mi uccidano. ADR: non sono andato e non andrei alla polizia perché tutta la vicenda è legata al lavoro che io ho fatto per i cinesi, che era un lavoro irregolare. Inoltre ho paura che la polizia creda che io ho veramente rubato i soldi che dovevo dare ai fornitori e ai dipendenti.>>
5. Ciò posto si osserva che la protezione sussidiaria deve essere concessa a colui che *“cittadino straniero [...] non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave*



PDF Eraser Free

danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, co. 1, lett. g) D.Lgs. 251/07).

6. Per grave danno, poi, ai fini dell'istituto in esame, si intende “*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (art. 14 d.lvo 251/2007) mentre << [...] i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi>> (art. 5, d.lvo 251/2007).*
7. Infatti, ai fini della protezione internazionale <<è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2>> (comma 1), secondo il quale la protezione deve essere << effettiva e non temporanea e [consistere] nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure>> (comma 2).
8. Per quanto riguarda l'onere della prova deve convenirsi con la giurisprudenza di legittimità che <<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova” (Cass., 16221/12).



PDF Eraser Free

9. Invero a norma dell'art. 3 D.Lgs. 251/07 "1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. [...]. 3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. [...] 5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale."



PDF Eraser Free

10. L'art. 8, commi 3 d.lvo 25/2008 prevede inoltre << ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall' UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative>> (comma 3).
11. Questo Giudice ritiene credibile quanto riferito dal ricorrente, il quale ha ben spiegato, ribadito e circostanziato i fatti e le ragioni che lo hanno condotto alla fuga dal suo paese di origine e l'iter che lo ha condotto in Italia.
12. Ad avviso del giudicante il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (non si vede cos'altro avrebbe potuto riferire e quale documentazione produrre); le dichiarazioni appaiono coerenti e plausibili e non vi sono elementi per affermare che il ricorrente sia in generale inattendibile. Ed invero se il ricorrente avesse voluto inventare una "storia" per cercare di ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria avrebbe potuto elaborare un racconto ben più semplice.
13. Le divergenze tra ricorso, interrogatorio libero del Giudice e dichiarazioni rese alla commissione sono minime e non influiscono sulla attendibilità del ricorrente, atteso che la ripetizione pedissequa di fatti e particolari potrebbe all'opposto essere sinonimo di racconto totalmente inventato e mandato a memoria; per contro alcune divergenze sono compatibili con lacune che vengono via via a crearsi nella memoria a causa del passare del tempo e dei traumi subiti durante il viaggio.
14. La dichiarazione resa dal ricorrente trova inoltre pieno riscontro nella documentazione prodotta: I) doc. 6 - viaggiasesicuri.it - dalla quale emerge che nelle aree minerarie (in particolare Ashanti e Western Region) si sono verificati episodi violenti, anche con alcuni omicidi, legati all'estrazione illegale dell'oro; che la normativa Ghanese è alquanto stringente in ordine all'attività di estrazione dell'oro; che le attività minerarie di piccole dimensioni, comprese tra i 4 e 25 acri, possono essere praticate soltanto da cittadini ghanesi in possesso di licenza, questa non può essere ceduta in affitto, senza



PDF Eraser Free

apposita autorizzazione, ugualmente è vietato ai minatori ghanesi affittare macchinari da stranieri senza apposita autorizzazione; dal 1/6/2013 il governo ghanese ha avviato l' <<Operazione Halt>> per combattere l'occupazione dei minatori illegali, di qualsiasi nazionalità; II) doc. articolo 43 che conferma che da giugno 2013 il Ghana si ribella alla Cina e scoppia il progrom dell'oro; III) doc. 3 articolo asia News.it da cui ancora risulta l'azione del governo Ghanese contro i cercatori d'oro cinesi.

15. Dunque per accedere all'istituto della protezione sussidiaria è necessario, non un mero timore, per quanto fondato, bensì un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno, come indicato dall'art. 14, lettere a), b) e c), che può essere perpetrato da un soggetto statale o da un soggetto non statale quando i responsabili dello Stato o dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, non possono o non vogliono fornire protezione, la quale deve essere effettiva e non temporanea e deve consistere nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
16. Per quanto concerne i requisiti di cui all'art. 14 lette. b) si osserva che secondo l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, a) è punizione o trattamento degradante quello che “umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest'ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità”; b) configura la più grave fattispecie di punizione o trattamento inumano quello che “provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità” (CEDU, Pretty c. Regno Unito, sent. 29 aprile 2002, par. 52; Hummatov c. Azerbaijan, sent. 29 novembre 2007, par. 105; Kudla c. Polonia, sent. 26 ottobre 2000, par. 92; Georgiev c. Bulgaria, sent. 26 luglio 2007, par. 53); c) la tortura, infine, è una “forma deliberata ed aggravata di punizione o trattamento inumano o degradante”, idonea a causare “sofferenze crudeli e molto serie ” (CEDU, Irlanda c. Regno Unito, sent. 18 gennaio 1978, par. 167; Ciorap c. Moldova, sent.19 giugno 2007, par. 62).
17. Nello specifico, la Corte europea ha ravvisato la sussistenza del trattamento inumano e degradante in un caso di detenzione di richiedente asilo vulnerabile in un centro di trattenimento in Grecia, ed in un caso di prigionia in un carcere libico (CEDU, S.D. c. Grecia, sent. 11 giugno 2009; CEDU, A. c. Paesi Bassi, sent. 20 luglio 2010).



PDF Eraser Free

18. Da ciò si ricava che qualora le torture o i trattamenti inumani e degradanti siano causalmente determinati da motivi attinenti alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, all'orientamento religioso o all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, al richiedente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato, mentre qualora il grave danno sia determinato dal rischio effettivo per il richiedente di subire comportamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione, e svincolati dai motivi di persecuzione, al richiedente deve essere riconosciuto lo status di protezione sussidiaria.
19. In ogni caso, nell'ultima ipotesi, qualora nel caso concreto sussista una causa di esclusione dalla protezione sussidiaria prevista dall'art. 16 del d.gs. n. 251/2007 dovrà comunque essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell' art. 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008).
20. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che <<la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti” e che “il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria di natura temporanea, garantito dall’obbligo di osservare il divieto stabilito nell’art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore ex art. 5 comma sesto D.lgs. n. 286/98, ma dà diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà [...]”>> (Cassazione 24 marzo 2011, n. 6879); che << [...], l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", [...] (vd. Cass n. 6503 del 20/03/2014, nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di



PDF Eraser Free

quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica); che << [...], la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata>> (Cass. n. 25873 del 18/11/2013; vd. Cass. n. 25463 del 12/12/2016)

21. La situazione descritta dal ricorrente e cioè il pericolo di essere aggredito se non ucciso dagli ex dipendenti e fornitori del suo datore di lavoro cinese - induce a ritenere che sussistano *fondati motivi che, se ritornasse nel Paese di origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo*>> << di subire>> << un trattamento inumano o degradante>>.
22. Dalla documentazione prodotta nella causa n. 4142/2016 Rg (vd. doc. 1 nota Ministero Affari esteri, del 12/11/2012, nella causa n. 22938/2012 RG Tribunale di Roma) emerge che *“Le carceri ghanesi risultano sovraffollate e sotto-finanziate, dotate di scarse strutture igienicosanitarie e con un insufficiente numero di letti. Le forze di polizia utilizzano spesso mezzi brutali, con eccessivo ricorso alla forza che può sconfinare nella tortura. Limitate le misure per contrastare gli abusi perpetrati dalle forze di polizia. Permangono lunghi ritardi nell’espletamento dei processi e gli imputati trascorrono anni in detenzione in attesa del processo. Medicine, altre necessità e cibo supplementare sono a carico delle famiglie e a causa del sovraffollamento (5000 detenuti in più rispetto alle capacità delle prigioni) si assiste alla diffusione di malattie contagiose>> solo << le condizioni del carcere di Central Prison, sito in Sunyani, sembrerebbero essere migliori [...]>>; che <<Le condizioni squallide, il cibo scarso e il sovraffollamento nelle prigioni ghanesi integrano un trattamento crudele, disumano e degradante. [...] ..alcuni detenuti sono selezionati per frustare i propri compagni più testardi con dei bastoni >> (vd. doc. 2, dichiarazioni J. Mendez Relatore Speciale sulla tortura per l’ONU); che ancora ad ottobre 2015, seppur il Relatore speciale per la tortura per l’ONU, accoglieva le misure adottate dal Ghan per combattere la tortura e altri maltrattamenti, molto restava da fare (vd. doc. 3).*



PDF Eraser Free

23. Si legge poi nel Rapporto annuale di Amnesty International 2016-2017, facilmente reperibile su internet, che riporta e conferma quanto riferito dal Relatore Speciale sulla tortura (ONU) <<sono pervenute notizie di uso eccessivo della forza da parte della polizia nel contesto di manifestazioni e durante sgomberi di massa. Sono stati segnalati nuovi casi di tortura e altri maltrattamenti e le condizioni di vita nelle carceri sono rimaste motivo di preoccupazione. [...] I tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. CONTESTO Il processo di revisione costituzionale è stato rimandato a causa di un ricorso giudiziario che contestava la legalità della commissione per l'attuazione della riforma costituzionale. A ottobre, la Corte suprema ha archiviato il caso. [...] TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI A ottobre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha visitato il Ghana per un controllo sulle raccomandazioni espresse in seguito a una sua precedente visita nel paese nel 2013. Pur riconoscendo che erano stati compiuti alcuni progressi, il Relatore ha espresso preoccupazione per il fatto che sia la polizia sia i servizi d'intelligence continuavano a ricorrere all'uso di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha inoltre rilevato la mancanza della diligenza dovuta e di tempestività dei meccanismi di vigilanza nell'indagare le accuse di tortura o altri maltrattamenti, oltre alla necessità di ampliare l'accesso all'istituto dell'assistenza legale d'ufficio e migliorarne l'efficacia. Il Relatore non ha riscontrato una significativa diminuzione del sovraffollamento nei centri di detenzione o un miglioramento nelle condizioni di vita all'interno del sistema correzionale del paese, rispetto ad esempio alla cattiva qualità dei servizi igienici e all'inadeguato regime alimentare. [...]PENA DI MORTE Il Ghana non ha più effettuato esecuzioni dal 1993. Tuttavia, ha mantenuto la pena capitale nel suo ordinamento e i tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. Durante l'anno, il governo non ha intrapreso iniziative per rispondere alle raccomandazioni formulate dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2014 e alla sua condanna dell'imposizione obbligatoria e automatica della pena di morte in Ghana. Le proposte avanzate dalla commissione per l'attuazione della riforma costituzionale per l'abolizione della pena di morte sono rimaste in stallo, a seguito dei ritardi del processo di revisione costituzionale>> (vd. <http://www.rapportoannuale.amnesty.it>, rapporto 2015-2016, pp. 76-78).
24. Ritiene il giudicante che alla luce delle informazioni fornite dallo stesso Ministero degli Esteri e da fonti dell'ONU la situazione delle carceri ghanesi e la condotta violenta delle forze dell'ordine, l'ancora scarsa possibilità di accesso all'istituto



PDF Eraser Free

dell'assistenza legale d'ufficio, integri il rischio concreto che il ricorrente, una volta tornato nel suo paese, potendo lo stesso essere quantomeno accusato di truffa, venga sottoposto a tortura o ad un trattamento inumano o degradante sia nelle carceri, anche in attesa di giudizio, sia al fine di ottenere una sua confessione; o comunque di subire un trattamento degradante a causa dei maltrattamenti di coloro che si sentono truffati.

25. Spetta dunque al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria di cui all'art. 14 D.Lgs. 251/07, nulla tuttavia si dispone in ordine alle spese di lite, in linea astratta gravanti sul Ministero convenuto in quanto soccombente, dovendo comunque le stesse essere liquidate a favore dello Stato stante il gratuito patrocinio di cui fruisce il ricorrente, come da liquidazione contestuale resa con provvedimento separato.

P.Q.M.

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a fruire della protezione internazionale sussidiaria di cui all'art. 14, d.lvo 251 del 2007;
- 2) Nulla per le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Venezia, 02/08/2017

Il Giudice

dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

